

REDDITO IMPRESA E IRAP

Niente Irap per il medico di base

di **Marco Bargagli**

La **Commissione Tributaria Regionale Sicilia**, sezione staccata IV di Siracusa, con la **sentenza n. 1780/4/2017**, depositata il **15 maggio 2017**, ha fornito **interessanti spunti di riflessione** con particolare riferimento **all'applicazione dell'Imposta sulle attività produttive** nei confronti di un **medico di base convenzionato** con il **Servizio Sanitario Nazionale**.

Come noto, la **normativa sostanziale di riferimento in materia di Irap** è contenuta nel D.Lgs. 446/1997, a mente del quale il **presupposto dell'imposta** è **l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata** diretta alla **produzione o allo scambio di beni**, ovvero alla **prestazione di servizi**.

In merito, il legislatore ha previsto che **l'attività esercitata dalle società e dagli enti**, compresi gli **organi e le amministrazioni dello Stato**, costituisce in ogni caso **presupposto di imposta**.

Di contro, **non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta** nel **caso di medici** che abbiano **sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo **svolgimento della professione all'interno di tali strutture**, laddove gli **stessi percepiscano per l'attività svolta** presso le medesime strutture più del **75 per cento del proprio reddito complessivo**.

Infine, per **espressa disposizione normativa**:

- **risultano irrilevanti**, ai fini della **sussistenza dell'autonoma organizzazione**, **l'ammontare del reddito realizzato** e le **spese direttamente connesse all'attività svolta**;
- l'esistenza dell'**autonoma organizzazione** è **comunque configurabile** in presenza di elementi che **superano lo standard** e i **parametri previsti dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale**.

Sotto il **profilo soggettivo**, vengono assoggettati ad imposta:

- le **società e gli enti**;
- le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** e quelle **ad esse equiparate**, nonché le **persone fisiche esercenti attività commerciali**;
- le **persone fisiche**, le **società semplici** e quelle **ad esse equiparate esercenti arti e professioni**;
- **gli enti privati**, nonché **le società e gli enti** di cui all'[articolo 87, comma 1, lett. c\) e d\) del D.P.R. 917/1986](#);
- le **Amministrazioni pubbliche**, nonché le **amministrazioni della Camera dei Deputati**,

del **Senato**, della **Corte costituzionale**, della **Presidenza della Repubblica** e gli **organi legislativi delle regioni a statuto speciale**.

Ciò posto, la **questione risolta dai giudici siciliani** riguardava **l'assoggettamento ad Irap di un medico di base** convenzionato, il quale **proponeva ricorso** avverso una **cartella di pagamento** emessa a fronte di una **presunta autonoma organizzazione dell'attività esercitata**.

L'**Agenzia delle Entrate**, dal canto suo, sosteneva che **l'imposta era dovuta** anche dai **contribuenti professionisti** che esercitano l'attività in modo **organizzato e continuativo**, come nel caso del medico di base.

La **Commissione Tributaria Regionale Sicilia**, nella citata sentenza **n. 1780/4/2017**, ha **confermato la decisione** della **CTP di Siracusa**, facendo proprie le motivazioni del **giudice di primo grado** che aveva accolto il **ricorso del contribuente**.

In particolare, come si legge in sentenza:

- il **professionista contribuente** è un **medico di base** convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dal quale ha dimostrato di **percepire oltre il 90% dei suoi compensi**, circostanza che esclude **l'autonoma organizzazione**;
- la **presenza di una segretaria part-time** non influisce sull'**attività di medico svolta dal contribuente**, in quanto la stessa **ha funzioni diverse** rispetto a quelle **prettamente mediche o paramediche** (es. quelle di **ricevere le telefonate**, di **prenotare le visite** e **gestire l'ordine delle stesse**).

In definitiva il **giudice di appello**, nel richiamare **l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 106/2014**, ha sancito che lo **studio di un medico di base** convenzionato con il **Servizio Sanitario Nazionale**, anche se **dotato di attrezzature**, non integra il **requisito dell'autonoma organizzazione** che costituisce un elemento fondamentale per l'**applicazione dell'Irap**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >